

Comune di Piazzola sul Brenta (PD)

Revisore Unico

"Aggiornamento del Piano Triennale Fabbisogni del Personale (PTFP) 2020 - 2021 - 2022"

Il Revisore Unico ha esaminato, per esprimere il proprio parere, la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2020 - 2021 - 2022".

Visto

- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 (1), n. 165, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- il D.M. 8 maggio 2018 recante "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA";
- l'attuale normativa in materia di capacità assunzionale del personale negli Enti locali, in particolare, il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 il quale ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente, come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

verificato che

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- il valore medio della spesa di personale del Comune di Piazzola sul Brenta per gli anni 2011-2013 è pari a € 1.936.943,02 e che la spesa di personale di cui al c.557 - art. 1 - L.292/2006, dell'ultimo Bilancio Consuntivo approvato è stata pari a € 1.909.063,41 e in sede di Bilancio di Previsione la spesa di personale per il triennio 2020-2022 tale dato si mantiene in diminuzione rispetto al periodo 2011-2013;
- dispone di una capacità assunzionale sufficiente all'attuazione del programma di assunzioni previsto nella presente delibera, secondo i calcoli elaborati ai sensi della normativa citata in premessa, come da prospetto esplicativo trasmesso.

Attestato

Che il valore di spesa corrispondente alla dotazione organica approvata con il presente atto, in attuazione dell'art. 6 del D.Lgs.165/2001 (1), si mantiene all'interno dei vincoli finanziari previsti per gli Enti locali (media della spesa nel triennio 2011-2013), nonché delle altre limitazioni in materia di spesa di personale;

omissis

Per tutto quanto sopra espresso,

prende atto ed esprime

parere positivo alla Modifica del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2020/2022 dell'Ente Locale Territoriale Comune di Piazzola sul Brenta(PD).

Raccomanda

inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2020 - 2012 - 2022, e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di Bilancio Pubblico.

Venezia - Mestre (VE) / Piazzola sul Brenta (PD)

27/07/2020

Il Revisore Unico

firmato Andrea Burlini

Allegato Parere del Revisore Unico dei Conti

"Aggiornamento del Piano Triennale Fabbisogni del Personale (PTFP) 2020 - 2021 - 2022"

(1): Art. 6 del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n 165

1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.